



***Comune di Pieve Ligure***  
***Provincia di Genova***

Regolamento per la disciplina della  
tassa sui rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2020

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Pieve Ligure, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

## **Articolo 2**

### **Natura della tassa sui rifiuti**

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 3**

### **Presupposto della tassa sui rifiuti**

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata

licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

#### **Articolo 4**

##### **Decorrenza dell'obbligazione**

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

## **Articolo 5**

### **Soggetto attivo della tassa sui rifiuti**

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

## **Articolo 6**

### **Soggetti passivi della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **Articolo 7**

### **Base imponibile della tassa sui rifiuti**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al

*comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.*

*4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:*

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;*
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;*
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;*
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;*
- i locali tecnici.*

*5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.*

*6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*

*7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.*

*L'esclusione viene riconosciuta solo ai contribuenti che:*

- a) *provvedano a presentare apposita dichiarazione originaria o di variazione, dalla cui data di presentazione decorre il diritto all'esclusione, specificando la tipologia del rifiuto speciale non assimilato o pericoloso prodotto e allegando:*
  - *apposita planimetria catastale o planimetria in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali o delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi.*
  - *Dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del contribuente nella quale egli dichiara che quanto indicato negli elaborati grafici corrisponde allo stato di fatto;*
  - *Copia del contratto stipulato con apposita ditta autorizzata allo smaltimento o in assenza di un contratto, copia di documentazione probatoria che attesti lo smaltimento avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente;*
- b) *Forniscano annualmente, a consuntivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti ( a titolo di esempio, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, copia Mud)*

*8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:*

- a) *le superfici adibite all'allevamento di animali;*
- b) *le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;*
- c) *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.*

*9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la*

superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

<b>Attività</b>	<b>Riduzione della superficie</b>
<i>Carrozzerie, officine meccaniche, elettrauto, gommisti</i>	10%
<i>Farmacie</i>	10%
<i>Laboratori artigianali</i>	10%
<i>Laboratori fotografici</i>	10%
<i>Laboratori dentistici e odontotecnici</i>	10%
<i>Lavanderie</i>	10%
<i>Macellerie</i>	10%

10. Qualora non siano soddisfatti i requisiti del comma 7 lettera a e b il contribuente perderà il diritto all'esenzione/riduzione e il relativo tributo dovuto verrà recuperato a conguaglio o in sede di elaborazione dell'avviso di pagamento Tari per l'anno d'imposta successivo.

### **Articolo 8**

#### **Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. Per l'anno 2020 il predetto termine è fissato al 30 giugno 2020. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolare per categorie di utenze come riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.



9. *Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.*

10. *Per le unità immobiliari, classate in categoria catastale C1, C3 e C5, per il periodo in cui risultino momentaneamente inutilizzate ai fini commerciali o prive di licenza commerciale, sarà applicata la tariffa della categoria n. 4 Esposizioni, autosaloni, magazzini commerciali.*

11. *Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.*

### **Articolo 9**

#### **Istituti scolastici statali**

1. *Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.*

2. *Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.*

### **Articolo 10**

#### **Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. *Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sessanta giorni nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.*

2. *Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio*

*nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare. La possibilità di dichiarare n. 1 occupante è subordinata alla dimostrazione per l'intestatario dell'utenza di esserne l'unico proprietario o l'unico titolare di altro diritto reale, l'esclusivo utilizzatore e unico componente del proprio nucleo familiare.*

*3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando il nucleo familiare composto da due componenti.*

*4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale.*

*5. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche. Per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non pertinenze di abitazioni domestiche si applica la tariffa per le utenze domestiche occupata da un componente.*

*6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.*

*7. L'attività di B&B, le case vacanza, gli affittacamere, appartamenti ammobiliati a fini turistici, esercitati in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso sono inserite nella categoria tariffaria non domestica 06 "Alberghi senza ristorante indicate nell'allegato A del presente regolamento.*

8. *Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie 5 e 6 indicate nell'allegato A al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.*

9. *I locali adibiti a case e appartamenti per vacanze, affittacamere e similari ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, sono inseriti nella categoria tariffaria domestica con numero di occupanti pari al numero dei componenti del nucleo familiare, come risultante dall'Anagrafe del Comune di Pieve Ligure, incrementato di numero unità in base ai posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività. L'Ente si riserva di verificare i posti letto effettivamente a disposizione utilizzando tutti gli strumenti a disposizione compreso i portali turistici di settore; in difetto di corrispondenza si procederà al recupero considerando il maggior numero di posti letto presenti salvo prova contraria.*

#### **Articolo 11**

##### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio**

1. *La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.*

3. *La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.*

#### **Articolo 12**

##### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso**

1. *La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:*

a) *una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66 per cento;*

b) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 20 per cento.

2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione.

### **Articolo 13**

#### **Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio**

1. Per le utenze domestiche di residenti, che hanno ritirato (secondo le modalità, regole e criteri stabilite dal Comune) presso l'ufficio Ambiente la compostiera per il compostaggio domestico e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è prevista una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione per gli utenti che ritireranno la compostiera in corso d'anno, avrà effetto dal mese successivo al ritiro. L'utilizzo della compostiera comunale dà diritto alla riduzione per gli anni successivi, purché non mutino le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio e la restituzione della compostiera stessa all'ufficio Ambiente. La restituzione fa decadere il diritto alla riduzione nel giorno stesso della restituzione o se antecedente il giorno di cessazione dichiarato. Con il ritiro della compostiera il contribuente autorizza il Comune a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio in base a quanto previsto dall'Apposito Regolamento. Gli utenti che utilizzano per il compostaggio una compostiera di proprietà devono comunque presentare dichiarazione presso l'ufficio ambiente che provvederà alla valutazione della domanda presentata.

2. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa della TARI. La riduzione precedente si applica dalla data di presentazione dell'apposita istanza attestante l'avvio del compostaggio con metodo tradizionale o mediante l'apposito contenitore. La predetta istanza ha effetto anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, fermo restando l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune ad effettuare verifiche anche periodiche, al fine di accertare l'effettiva pratica di compostaggio. Le riduzioni di cui sopra cessano

comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Articolo 14**

##### **Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati**

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati è applicata una riduzione della parte variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi.

2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

4. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno

5. Al fine del calcolo di cui al comma 2, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale il riciclo si è verificato, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo o, in alternativa, specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo, nella quale dovrà dichiarare esplicitamente di essere un soggetto autorizzato indicando gli elementi comprovanti tale autorizzazione, la tipologia dei rifiuti avviati al riciclo nonché la relativa quantità. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata alla tassa ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota

*variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente) indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.*

## **Articolo 15**

### **Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**

*1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, è ridotta del 50 per cento per i soggetti riconosciuti in stato di bisogno da parte dei Servizi Sociali , con un Isee di uguale o inferiore importo stabilito annualmente con Delibera della Giunta Comunale, siano assistite in modo continuativo da almeno un anno dai Servizi Sociali del Comune di Pieve Ligure a condizione che le stesse non siano proprietarie di beni immobili. .*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma 1, i Servizi Sociali comunicano al Servizio Tributi, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco dei soggetti a cui applicare l'agevolazione.*

## **Articolo 16**

### **Cumulo di riduzioni ed agevolazioni**

*1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.*

## **Articolo 17**

### **Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**

*1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.*

*2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.*

*3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.*

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

## **Articolo 18**

### **Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

## **Articolo 19**

### **Dichiarazione della tassa sui rifiuti**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno, la metratura, la data di attivazione dell'utenza energia elettrica, la richiesta di eventuali riduzioni, l'indicazione della data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali in cui è intervenuta la

*variazione o cessazione. La dichiarazione può essere presentata o con consegna diretta al Comune o a mezzo posta o inviata, esclusivamente in file Pdf in via telematica, con posta elettronica certificata (PEC) o con email indirizzate al Protocollo Comunale.*

*2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.*

*3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.*

*4. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.*

*5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.*

## **Articolo 20**

### **Versamento della tassa sui rifiuti**

*1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.*

*2. Il versamento è dovuto:*

- a) previo invito al contribuente, a titolo di acconto, in 3 rate di pari importo, determinate applicando alla base imponibile dell'annualità di riferimento le tariffe dell'anno precedente, con scadenza rispettivamente il 30 giugno il 30 settembre ed il 16 dicembre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;*
- b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in 2 rate di pari importo, determinate applicando alla base imponibile dell'annualità di riferimento le tariffe della medesima annualità, con scadenza rispettivamente la prima entro 30 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e la seconda entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza della prima*



rata; la prima rata non può scadere prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento della stessa.

c) Eventuali conguagli dell'anno o di anni precedenti possono essere riscossi in un'unica soluzione.

3. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

Solo per l'anno 2020 verranno inviate rate, con scadenza 16 settembre, 31 ottobre e 16 dicembre.

### **Articolo 21**

#### **Scadenza del versamento**

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

### **Articolo 22**

#### **Arrotondamento**

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

### **Articolo 23**

#### **Importi minimi**

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

4. *Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.*

5. *In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.*

#### **Articolo 24**

##### **Compensazione**

1. *I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi alla tassa sui rifiuti con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.*

2. *Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.*

3. *L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.*

4. *Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.*

#### **Articolo 25**

##### **Funzionario responsabile**

1. *Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.*

#### **Articolo 26**

##### **Poteri istruttori**

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Può esigere in visione dai proprietari dei fabbricati, le planimetrie degli immobili utilizzati direttamente o concessi in affitto nonché i contratti di locazione;

4. esigere la planimetria firmata dal professionista e accompagnata da dichiarazione personale e sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dello stesso nella quale egli dichiara che quanto indicato negli elaborati grafici corrisponde allo stato di fatto.

5. ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti, il Comune, per le unità immobiliare a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto fabbricati, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui ad D.P.R n. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## **Articolo 27**

### **Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del

*termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.*

## **Articolo 28**

### **Sanzioni ed interessi**

*1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.*

*2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.*

*3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.*

*4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 26, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.*

*5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.*

*6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.*

*7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa*

modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

8. Ai fini di incentivare la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti di ridurre l'insorgenza del contenzioso tributario e di prevedere circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 700 della Legge 147/2013, le sanzioni stabilite dalla legge saranno ridotte nelle misure previste per il ravvedimento operoso a favore dei soggetti passivi, che prima dell'emissione dell'avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione da parte dell'Ufficio Tributi, provvedano a denunciare il tributo evaso e a regolarizzare la loro posizione tributaria, anche relativamente agli anni arretrati non ancora prescritti, pagando l'intero importo dovuto entro 60 giorni, Qualora non avvenga il pagamento nel termine sopra indicato, la regolarizzazione non si intenderà perfezionata e resterà salva la possibilità per il Comune di emettere i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge..

#### **Articolo 29**

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

#### **Articolo 30**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Articolo 31**

##### **Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 32**

### **Disposizioni finali**

1. *È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*
2. *Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.*
3. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.*

## **ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

01. *Uffici della pubbl. ammi, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto*
02. *Campeggi, distributori carburanti*
03. *Stabilimenti balneari, stazioni ferro e autobus, autorimesse e magazzini senza vendita diretta*
04. *Esposizioni, autosaloni, magazzini commerciali*
05. *Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorante*
06. *Alberghi senza ristorante, agriturismi senza ristorante*
07. *Case di cura e riposo*
08. *Uffici e agenzie*
09. *Banche ed istituti di credito, studi professionali*
10. *Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli*
11. *Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*
12. *Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)*
13. *Carrozzeria, autofficina, elettrauto*
14. *Attività industriali con capannoni di produzione*
15. *Attività artigianali di produzione beni specifici*
16. *Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, agriturismi solo ristorazione*
17. *Bar, caffè, pasticceria*
18. *Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*
19. *Plurilicenze alimentari e/o miste*
20. *Ortofrutta, pescherie, fiori e piante*
21. *Discoteche, night club, sale scommesse*
22. *Bed and Breakfast*